Conto corrente con la posta

Anno 89º — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 aprile 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia in oro al valor militare « alla memoria » del capitano D. M. BATAGELI Rodolfo di Rodolfo e di Albrecht Francesca, nato a Trieste il 5 giugno 1906, con la seguente motivazione:
« Direttore di macchina di C. T. dislocato in mari lontani dalla Patria, prendeva parte al disperato tentativo di attacco a base navale avversaria durante il quale l'unità veniva sottoposta ad incessanti attacchi aerei che la danneggiavano gravemente fino a renderla inerme relitto in fiamme. Durante disperate ore di lotta, assicurava il perfetto funzionamento delle motrici ed abbandonava tra gli ultimi la nave Assillato dal timore che l'ordine di affondare la nave non avesse ancora esecuzione, tornava a bordo — malgrado il mitragliamento di aerei che la sorvolavano — per affrettarne la fine e scompariva in mare con essa nel generoso tentativo. Esempio di elevate virtù militari e profondo senso del dovere ». — Mar Rosso, 3 aprile 1941.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 316

(1600)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. **1799.**

Norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate le nuove leggi sull'ordinamento, sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, le cariche già devolute agli ufficiali appartenenti ai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore, sono ricoperte in base alle esigenze dell'attuale periodo di transizione, con ufficiali in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito il titolo della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con esito favorevole, un periodo pratico di esperimento;

c) abbiano comandato un reparto corrispondente al grado rivestito per un periodo di due anni, se capitani e di un anno se maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli.

Il periodo pratico di esperimento di cui alla lettera b), per coloro che non l'abbiano già compiuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, avrà la durata di un anno e sarà effettuato dopo compiuto il periodo di comando di cui alla lettera c).

Art. 2.

Il periodo di comando valido, agli effetti della idoneità o ricoprire le cariche di cui all'articolo precedente, è ridotto, per i colonnelli ed i tenenti colonnelli che abbiano, rispettivamente nel grado attuale e in quello precedente, partecipato in scacchieri operativi alla guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione:

a) a dieci mesi qualora trattisi di ufficiali che, dopo tale periodo di tempo, abbiano interrotto l'esercizio del comando;

b) a sei mesi qualora trattisi di colonnelli che abbiano comandato il reparto corrispondente al grado precedente per almeno due anni o di tenenti colonnelli che abbiano comandato per almeno due anni il reparto corrispondente al grado di capitano.

Art. 3.

E' considerato valido, agli effetti del computo del periodo utile al perfezionamento del requisito di comando di reparto, il periodo di effettivo comando di unità partigiana di entità corrispondente al grado rivestito dall'ufficiale da esaminare ai fini del conferimento delle cariche di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Per la prima applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605, gli ufficiali in possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto, ai fini della loro destinazione alle cariche di cui al precedente art. 1, saranno presi in esame da una commissione costituita da tre generali, nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Successivamente i compiti di detta commissione saranno devoluti a commissioni da nominare, secondo le necessità, con la stessa procedura prescritta dal comma precedente.

Art. 5.

Nella valutazione di ciascun ufficiale si tenderà a riconoscere che questi possieda elevate qualità morali, intellettuali e di attitudine allo speciale servizio, oltrechè i necessari requisiti di comando effettivo di reparto e benemerenze di guerra, tenendo in particolare considerazione i posti di responsabilità ricoperti in organismi non facenti parte dell'Amministrazione centrale della guerra.

Nella valutazione del comando effettivo di reparto si terrà conto del tempo trascorso dall'ufficiale al comando di reparto, non solo col grado attualmente rivestito, ma sopratutto durante tutta la carriera.

Art. 6.

I presidenti delle commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque ufficiale, superiore in grado al giudicando, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze il giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da questi prestato.

Il numero complessivo degli ufficiali idonei da impiegare in incarichi di Stato Maggiore non deve superare quello stabilito per le cariche di Stato Maggiore nell'attuale periodo di transizione, ed ammontante a 280 unità.

Le deliberazioni delle commissioni circa l'idoneità degli ufficiali a ricoprire le cariche predette, emesse a maggioranza di voti e debitamente motivate, sono sottoposte all'approvazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il quale fa le conseguenti proposte al Ministro per la difesa.

Art. 7.

L'idoneità alle speciali cariche o la cessazione da tale idoneità viene partecipata all'ufficiale interessato.

Art. 8.

Gli ufficiali destinati alle cariche di cui al precedente art. 1 cessano da esse e rientrano nei reparti dell'arma di provenienza:

a) all'atto della promozione al grado superiore (ad eccezione della promozione a tenente colonnello);

b) per cessazione della idoneità alla carica, decisa dal Ministro per la difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sentite le commissioni di cui al precedente art. 4;

c) per eventuale destinazione ad altri incarichi nell'interesse del servizio, decisa dal Ministro per la difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Art. 9.

Nel servizio interno dei comandi, gli ufficiali, che ricoprono le cariche già devolute agli ufficiali appartenenti ai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore, hanno precedenza nell'esplicazione di funzioni direttive — a prescindere dal grado, anzianità ed arma — su tutti gli altri ufficiali in servizio presso lo stesso comando od ufficio.

Come distintivo di tale carica essi portano sul bavero della giubba, e sovrapposti ai distintivi dell'arma di appartenenza, gli alamari di Stato Maggiore.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli ufficiali che compiono il periodo di esperimento di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 4 gennaio 1948, n. 339.

Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonchè applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, è elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre, e per ogni stazione in più delle prime due, da L. 300 a L. 600.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è modificato come segue:

« Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi.

Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati pagherà allo Stato, dal 1° gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO — PELLA — TREMELLONI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 340.

Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico.

La scuola di ostetricia di Salerno, istituita con il regio decreto 21 agosto 1936, n. 1696, deve ritenersi compresa tra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 341.

Modificazione alle disposizioni dell'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

L'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, modificato con legge 8 giugno 1893, n. 294, è sostituito dal seguente:

« La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi.

La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contradittorio dell'impresa o del suo rappresentante ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342.

Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Articolo unico.

Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovrà effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 171. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1948, n. 343.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in data 21 novembre 1947 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Belluno, in data 12 dicembre 1947;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, è incorporato nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; 3 dicembre 1942, n. 1752, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 161. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1948, n. 344.

Prelevazione di L. 36.430.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 512, 22 agosto 1947, n. 307 e 27 dicembre 1947, n. 1446;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata la prelevazione di L. 36.430.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 46. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	5.000.000
Cap. n. 420-*quater* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'esecuzione di particolari studi e ricerche	»	2.000.000
Cap. n. 421-*quater*. — Spese per il servizio di radio-trasmissione negli Stati Uniti d'America, da effettuarsi a cura dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.)	»	1.080.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 38. — Congressi, conferenze, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 64. — Contributi ad Istituti d'istruzione, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 67. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	350.000
Totale . .	L.	36.430.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 345.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione al Borgo, in Catania.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 1° aprile 1946, integrato con postilla 29 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione al Borgo, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 346.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in Casteltermini (Agrigento).

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 10 ottobre 1934, integrato con postilla 15 giugno 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Monte Carmelo, in Casteltermini (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 347.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Rosario, in frazione Ciabaudo del comune di Badalucco (Imperia).

N. 347 Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 6 ottobre 1946, integrato con postilla 2 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora del Rosario, in frazione Ciabaudo del comune di Badalucco (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 348.

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali, in cartelle di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal sig. Tommaso Possio, con atto pubblico in data 19 aprile 1946, per l'istituzione di un premio di studio annuale da denominarsi « Premio prof. Camillo Possio » e da conferirsi ad un ingegnere laureato nel Politecnico di Torino, il quale abbia presentato la migliore tesi di laurea sopra un problema della dinamica dei fluidi, sia nel campo teorico che in quello applicato alla locomozione aerea ovvero al funzionamento delle macchine motrici ed operatrici a fluido.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia, pel triennio 1948-1950, i signori:

Comel dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Bernazza dott. Carlo, medico chirurgo;

Carrara dott. Nicolangelo, pediatra;

Baresi avv. Silvano, esperto in materie amministrative;

Marsano dott. Matteo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 12.

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1948.

Istituzione di una Commissione per lo studio delle modalità di corresponsione delle prestazioni sanitarie nel settore della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Ritenuta l'opportunità di costituire una Commissione per lo studio e l'esame delle questioni attinenti alle modalità di corresponsione delle prestazioni sanitarie nel settore della previdenza sociale;

Viste le designazioni della Federazione nazionale dell'ordine dei medici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione avente lo scopo di studiare le modalità di corresponsione delle prestazioni sanitarie nel settore della previdenza sociale ed i rapporti fra i medici e gli organi previdenziali, nel quadro della riforma della previdenza sociale.

Detta Commissione dovrà preparare un rapporto sul punto di vista dei medici relativo alla riforma della previdenza sociale (settore assistenza sanitaria) da presentarsi entro il 30 maggio 1948 al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da allegarsi agli atti della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

1) presidente: Savoini avv. Virginio;

2) membri attualmente componenti della Commissione per la riforma della previdenza sociale:

a) Di Donna prof. dott. Pietro;

b) Diez prof. dott. Salvatore;

c) Cramarossa prof. dott. Saladino;

3) membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) Giannini prof. dott. Cesare;

b) Monaldi prof. dott. Vincenzo;

4) membri designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici:

a) De Vita dott. Luigi Mario;

b) Erede prof. dott. Ugo;

c) Gioia dott. Amedeo;

d) Lazzè dott. Tullio;

e) Monteleone dott. Remo.

Art. 3.

Le mansioni di segreteria della predetta Commissione saranno svolte da uno dei due vice segretari della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Roma, addì 29 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione aziende industriali municipalizzate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni nazionali delle aziende industriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Francesco Poncini, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, e il dott. Tommaso Antonio Rivellini, capo divisione amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni nazionali delle aziende m-

dustriali municipalizzate e delle aziende municipalizzate di trasporto, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle banche popolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle banche popolari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il dott. Luigi Ricci, direttore capo divisione amministrativo a riposo, e il dott. Mario Danzi, consigliere amministrativo, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Federazione nazionale delle banche popolari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visti i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 22 febbraio 1946 e 10 settembre 1946, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il rag. Arturo Vignoli, ispettore superiore di finanza a riposo, e il dott. Gabriele Longobardi, ispettore generale, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Integrazione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visti i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945 e 22 febbraio 1946, con i quali si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste e prevede la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dei predetti due rappresentanti;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro del proprio rappresentante in seno al predetto Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il rag. Otto Attanasio Cinque, direttore capo di ragioneria di 2ª classe, e il dott. Marco Gualerzi, ispettore di 1ª classe, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1944, col quale è stato costituito il Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1946, con il quale l'avv. Ciro Maffuccini è stato nominato commissario del suddetto Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Tommaso Leonetti;

Decreta:

Il dott. Tommaso Leonetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Caserta, in sostituzione dell'avv. Ciro Maffuccini.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1948.

Approvazione dello statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni per il credito alle piccole e medie imprese industriali;

Ritenuto che occorre provvedere alla approvazione dello statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita, col decreto legislativo predetto, presso la Banca nazionale del lavoro;

Vista la proposta del Comitato esecutivo della Sezione predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decretano:

E' approvato lo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, quale risulta dal testo, composto di n. 21 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro

TITOLO I.
Costituzione Scopo Patrimonio.

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro in Roma è istituita una sezione per l'esercizio del credito alle medie e piccole industrie denominata Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie.

Essa ha personalità giuridica propria, con patrimonio e con gestione distinti da quella della Banca nazionale del lavoro ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e dal presente statuto.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, comprese quelle navali per promuoverne il potenziamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è costituito dal fondo di dotazione di L. 275 milioni, dal fondo di garanzia di L. 2 miliardi e dal fondo di riserva di che all'art. 17.

Il fondo di dotazione è costituito dall'appòrto di lire 100 milioni da parte dello Stato, di L. 100 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro, di L. 50 milioni da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e di L. 25 milioni da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli enti indicati nel comma precedente nonchè con conferimenti di altri enti od istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore delle medie e piccole industrie.

Le quote di conferimento non potranno essere inferiori a 20 milioni e la loro assunzione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo della Sezione ed approvata dal Ministero del tesoro.

Le quote non potranno essere trasferite senza l'approvazione del Comitato esecutivo della Sezione e del Ministero del tesoro.

Il fondo di garanzia è conferito dallo Stato giusta quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività creditizia in tutte le forme tecniche più appropriate mediante:

a) il fondo di dotazione;

b) il fondo di garanzia nei limiti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

c) il risconto del proprio portafoglio ed ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta di depositi fra il pubblico.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi dalla Sezione non potrà in ogni tempo superare l'importo dei fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente.

TITOLO II.
Amministrazione.

Art. 5.

Sono organi della Sezione:
il presidente
il Comitato esecutivo
il direttore.

Art. 6.

Il presidente della Banca nazionale del lavoro è presidente della Sezione.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente, che, in caso di assenza o di impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della Sezione.

TITOLO III.
Comitato esecutivo.

Art. 7.

La Sezione è amministrata da un Comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro, membri di diritto e da:

due rappresentanti del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane designate d'accordo tra essi;
un rappresentante eletto dagli altri eventuali partecipanti al fondo di dotazione.

Art. 8.

I componenti del Comitato esecutivo sono nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per la industria e commercio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato esecutivo avranno effetto soltanto dopo che siano state accettate dai Ministri per il tesoro e per la industria e commercio.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del Comitato, il presidente ne provocherà la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. In tutti i casi, il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri, alla fine del triennio in corso.

Ai membri del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale è corrisposto un compenso annuo nella misura che sarà determinata in sede di approvazione del bilancio, dal Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

Art. 9.

Il presidente, almeno 15 giorni prima della scadenza del triennio, richiederà all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e all'Istituto centrale delle banche popolari italiane la designazione del proprio rappresentante nel Comitato esecutivo, e convocherà gli altri eventuali enti perchè procedano alla designazione del loro rappresentante nel Comitato stesso. La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 10.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio e per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

L'adunanza s'intende indetta in seconda convocazione — salvo contrario avviso — alla stessa ora del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo si aduna su invito del presidente. La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto posto all'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere diramato 24 ore prima della seduta.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione.

In particolare spetta al Comitato

1) predisporre lo statuto della Sezione e promuoverne le eventuali modificazioni;
2) deliberare sulla accettazione di nuove sottoscrizioni in aumento del fondo di dotazione;
3) deliberare in merito alla sottoscrizione ed al trasferimento delle partecipazioni;
4) nominare nel suo seno il vice presidente della Sezione;
5) determinare i limiti di competenza del direttore per la concessione dei crediti, per la prestazione di garanzie e per l'esecuzione di operazioni passive;
6) decidere su tutte le operazioni suddette quando eccedano la competenza del direttore;
7) deliberare sulla presentazione del bilancio al Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro per l'approvazione;
8) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;
9) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le rinuncie, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia stato ancora estinto;
10) autorizzare l'acquisto, il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sia sui titoli del debito pubblico che su ogni altro titolo, obbligazione e valore;
11) deliberare la eliminazione di crediti dalla contabilità della Sezione;
12) deliberare il trasferimento, a debito del fondo di garanzia, delle perdite incontrate nelle operazioni di credito effettuate;
13) deliberare la quota da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro per i servizi e le spese generali da questa sostenute per il funzionamento della Sezione.

Art. 14.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Sezione designato dal presidente.

Di ogni deliberazione del Comitato esecutivo e del direttore, verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti conservati a cura del segretario. I verbali del Comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV

Il direttore.

Art. 15.

Il direttore generale della Banca nazionale del lavoro è direttore della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale della Banca nazionale del lavoro e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano della Banca stessa.

Il direttore delibera sulle operazioni che il Comitato esecutivo ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi; provvede alla istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Comitato esecutivo.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

TITOLO V

Collegio sindacale.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per la industria e commercio e designati rispettivamente:

— un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;
— un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria e il commercio;
— un sindaco effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;
— un sindaco effettivo scelto d'accordo dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane;
— un sindaco effettivo dagli altri partecipanti, o, in mancanza di questi dai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Comitato esecutivo e vengono convocati dal presidente della Sezione con le modalità stabilite per la convocazione dei membri del Comitato esecutivo.

TITOLO VI.

Bilancio.

Art. 17.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro, ma sarà formato con le stesse norme prescritte per la formazione del bilancio della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1948.

Gli utili netti della Sezione, detratto l'interesse previsto dalla legge istitutiva per le partecipazioni versate al fondo di dotazione, sono accantonati in un fondo di riserva.

Art. 18.

L'eventuale perdita accertata nell'esercizio su ciascuna operazione sarà addebitata al fondo di garanzia di cui all'art. 3 nella misura del 70 % della perdita stessa.

Il residuo 30 % è a carico del conto economico della Sezione.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 19.

La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale dei servizi della Banca nazionale del tesoro e di quelli delle aziende di credito partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari italiane, conferendo e disciplinando con particolari convenzioni i necessari poteri di rappresentanza.

Si avvale altresì del personale della Banca nazionale del lavoro all'uopo designato dal direttore.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico esclusivo della Sezione stessa.

Art. 20.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore generale o di chi lo sostituisce, ovvero di uno di essi e di un funzionario della Sezione, designato dal Comitato esecutivo della Sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata congiuntamente da due dei funzionari a ciò espressamente designati dal Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega delle facoltà di firma.

TITOLO VIII.

Scioglimento della Sezione.

Art. 21.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero il fondo di riserva e per oltre la metà, il fondo di dotazione della Sezione, il Comitato esecutivo dovrà proporre allo Stato ed ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione salvo il diritto di recesso o la messa in liquidazione della Sezione. In questo ultimo caso come pure in ogni altro caso di liquidazione la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà devoluto al rimborso delle quote di partecipazione e la eccedenza eventuale sarà devoluta al Tesoro dello Stato

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(1902)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1948.

Proroga della gestione commissariale del comune di Gambatesa (Campobasso).

Relazione del Prefetto di Campobasso circa la proroga della gestione commissariale del comune di Gambatesa.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 dicembre 1947, venne sciolto il Consiglio comunale di Gambatesa e venne nominato commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune l'insegnante Giacinto Leonardi, con tutti i poteri spettanti al Consiglio.

Detto commissario prese possesso dell'ufficio il giorno 29 dello stesso mese ed anno.

La gestione commissariale, che ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, sta per scadere, si ritiene necessario ed opportuno che venga prorogata di altri tre mesi ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, per i seguenti motivi

L'Amministrazione consiliare disciolta aveva determinato anche uno stato di malcontento in larghi strati della popolazione non essendosi attenuta, nello svolgimento del mandato affidatole, al rispetto di sani principi democratici.

Il commissario attualmente in carica, con opportuna azione intesa sopratutto ad eliminare qualche abuso perpetrato in passato ed a conciliare dissensi ed opposti contrasti, sta portando un senso di serenità e di distensione degli animi in quella popolazione.

Tale azione è opportuno che venga prorogata al fine di riportare la vita pubblica cittadina di Gambatesa ad uno stato di completa normalità.

Collaterale a tale operato è l'assetto che il commissario straordinario sta attuando di tutti i servizi amministrativi, finanziari e contabili del Comune che erano stati trascurati dalla disciolta Amministrazione e che è necessario vengano definiti o per lo meno avviati verso una sollecita definizione.

Inoltre le elezioni poliche in corso non consentono, per ovvie ragioni, la convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Comune, che deve essere rinviata quindi a dopo il 18 aprile corrente.

Pertanto con decreto prefettizio di pari data, è stata prorogata di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi delle disposizioni di legge innanzi citate.

Campobasso, addì 20 marzo 1948

Il prefetto: RIVELA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato con il quale in data 22 dicembre 1947 venne sciolto il Consiglio comunale di Gambatesa e venne nominato un commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune nella persona dell'insegnante elementare Giacinto Leonardi;

Ritenuta la opportunità e necessità, per le ragioni esposte nella relazione allegata al presente decreto, che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale affidata all'insegnante Giacinto Leonardi per l'amministrazione provvisoria del comune di Gambatesa è prorogata di mesi tre.

Campobasso, addì 20 marzo 1948

Il prefetto: RIVELA

(1910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 76 del 21 aprile 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 76 del 21 aprile 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

227. *Lamiere ondulate avariate.* — Viene disposta la libera vendita del prodotto, previo il benestare dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 105 al kg. fissato con circolare n. 64 del 4 marzo 1948.

228. *Banda stagnata.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 del 13 dicembre 1947, viene retrodatata al 27 agosto la data di decorrenza del prezzo preferenziale per la banda stagnata U.N.R.R.A.

229. *Pale per miniere.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 38 del 20 novembre 1947, viene disposta la vendita delle pale in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono confermate in L. 10 al kg.

230. *Seme di lino da fibra.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 110 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 20 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

231. *Olio di semi di lino*:

a) viene disposta la vendita dei quantitativi residui di olio di semi di lino (partita di quintali 638,90) mediante licitazione privata al prezzo base di L. 250 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 3 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire;

b) a chiarimento della decisione n. 33 riportata nella circolare n. 18 del 28 maggio 1947 si precisa che nelle spese di raffinazione calcolate a *forfait* in L. 17 al kg. sono comprese le spese di introduzione a deposito e di magazzinaggio sostenute dalle ditte raffinatrici.

232. *Olio di lardo*, franco magazzino consegnatario, L. 420 al kg.; delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 400 da versare al Fondo lire.

233. *Sapone avariato*, presso il Consorzio agrario di Caserta. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 29 del 2 settembre 1947, viene disposta la vendita del sapone in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

234. *Rame.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 18 marzo 1948 vengono fissati come appresso i prezzi del rame elettrolitico e del rame raffinato a fuoco:

a) rame elettrolitico, franco magazzino consegnatario L. 307,50 al kg., delle quali L. 7,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 300 da versare al Fondo lire;

b) rame raffinato a fuoco, franco magazzino consegnatario, L. 300 al kg.; delle quali L. 7,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 292,50 da versare al Fondo lire.

235. *Zuppa in polvere.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero in unico lotto, senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(1935)

Riassunto del provvedimento n. 78 del 22 aprile 1948 riguardante i prezzi delle merci A.U.S.A.: fagioli secchi, grassi, pasta alimentare.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 78 del 22 aprile 1948, ha adottato le seguenti decisioni per i fagioli secchi, i grassi e la pasta alimentare di importazione A.U.S.A.:

Decisione n. 8: FAGIOLI SECCHI

I. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari consegnataria della merce fatturerà i fagioli al prezzo di L. 80 al kg. franco vagone partenza ai porti di sbarco per merce telata peso lordo e verserà al Fondo lire esattamente la somma di L. 80 al kg.

II. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione e i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico peso lordo.

III. — I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al conto speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia sono regolati come appresso:

a) per i carichi pervenuti fino al 31 gennaio 1948 i versamenti saranno effettuati entro il 31 marzo 1948;

b) per i carichi successivi i versamenti saranno effettuati non oltre 45 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di scarico per ogni singolo piroscafo.

Decisione n. 9: GRASSI

I. — I prezzi di vendita dei grassi di importazione A.U.S.A. franco magazzino consegnatario per peso netto di merce vengono stabiliti come appresso:

a) margarina, L. 300 al kg.;

b) strutto e lardo:

per i quantitativi venduti fino al 15 dicembre 1947, L. 450 al kg.;

per i quantitativi venduti dal 16 dicembre 1947 al 15 febbraio 1948, L. 375 al kg.;

per i quantitativi venduti dal 16 febbraio 1948 in poi, L. 300 al kg.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, consegnataria della merce, verserà al Fondo lire esattamente le somme sopra specificate.

II. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione e i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico-peso netto.

La determinazione del valore dei fusti sarà decisa a parte.

III. — I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al conto speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia dovranno essere effettuati non oltre il 31 marzo 1948.

Decisione n. 10: PASTA ALIMENTARE

I. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari, consegnataria della merce, fatturerà la pasta alimentare al prezzo di L. 6900 al quintale franco vagone partenza e verserà al Fondo lire esattamente la somma di L. 6900 al quintale.

La suddetta somma, comprensiva dell'I.G.E., è stata calcolata in base alla media ponderale tra i prezzi vigenti per il prodotto nazionale nell'Italia settentrionale ed il prezzo medio vigente nell'Italia centro-meridionale e nelle isole.

II. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione ed i conseguenti versamenti al Fondo lire sono quelli risultanti dalla polizza di carico-peso netto.

III. — Tutti i versamenti relativi ai quantitativi di pasta come sopra specificati dovranno essere completati definitivamente entro il 30 aprile 1948.

(1936)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Santi, Console onorario della Repubblica di San Marino a Bologna, con giurisdizione sulle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Modena, Bologna, Ferrara e Rovigo.

(1819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	135721	1.070 —	Pellistri *Alda* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Lina di Giuseppe, ved. Pellistri, dom. a Carrara, con usufrutto a quest'ultima.	Pellistri *Maria Pia Alda* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	135720	1.070 —	Pellistri *Carla* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.	Pellistri *Marta Carla Maria* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	210957	600 —	Pellistri *Carla* e *Alda* fu Carlo, minori, ecc., come sopra.	Pellistri *Marta Carla Maria* e *Maria Pia Alda*, ecc., come contro.
Id.	34629	200 —	*Ciambretto* Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carmelo*, dom. in New York.	*Chiambretto* Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio*, dom. in New York.
Id.	34626	300 —	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carlo*, dom. in San Benedetto in Perillis (Aquila).	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio* dom. in San Benedetto in Perillis (Aquila).
Id.	34627	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34628	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34630	1.250 —	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carlo*, dom. a New York.	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio*, dom. a New York.
P. R. 3,50 % (1934)	361593	337,50	Martini *Marcellina* fu Giovanni, nubile, dom. a San Remo (Imperia).	Martini *Maria Rosa Marcellina*, ecc. come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie L	193	Capitale 1.000 —	Martini *Marcellina* fu Giovanni, dom. a San Remo.	Martini *Maria Rosa Marcellina*, ecc. come contro.
Id. Serie M	204	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie Q	189	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	146314	175 —	Fava *Cesare*, Sofia, moglie di Zampa Francesco e Paolina, nubile, di *Giulio* e figli nascituri di detto Fava *Giulio* fu Carlo, dom. a Genova, con usufrutto a Fava Anna e Giuseppina fu Carlo.	Fava *Giacomo Cesare*, Sofia, moglie di Zampa Francesco e Paolina, nubile, di *Antonio-Giulio* e figli nascituri di detto Fava *Antonio Giulio* fu Carlo, dom. a Genova, con usufrutto come contro.
Id.	130767	2.450 —	Cugnolio Cesare fu Lorenzo, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a *Chiavario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a *Chiavari Catterina Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	224656	633,50	Traverso *Teresa* fu Stefano, moglie di Visconti Emilio, con vincolo dotale.	Traverso *Maria Santa Teresa* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	407668	1.610 —	Catini Piero fu Alpinolo, dom. a Torino, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto*, ecc., come contro.
Id.	407669	1.715 —	Cavallazzi Clementina fu Gaudenzio, moglie di Girò Attilio, dom. a Novara, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Cavallazzi Clementina fu Gaudenzio, ecc., come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto*, ecc., come contro.
Id.	410140	1.750 —	Cavallazzi Antonietta fu Gaudenzio, moglie di Gustavo Quarelli, dom. a Torino, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Cavallazzi Antonietta fu Gaudenzio, ecc., come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ferroviaria 3 %	30605	30 —	Zanotti Bianco Ottavio fu *Pier Francesco*, dom. in Torino.	Zanotti Bianco Ottavio fu *Francesco*, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	61057	70 —	Laghi *Elia* e Bruna fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Sangiorgi Maria di Antonio ved. Laghi Giovanni, dom. in Ravenna.	Laghi *Egle* e Bruna fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1936)	6171	800 —	Iodice Salvatore fu Ferdinando, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto a Genovese Luigia di Salvatore vedova Iodice, dom. a Maddaloni (Napoli).	Iodice Salvatore fu Ferdinando, *minore sotto la patria potestà della madre Genovese Luigia di Salvatore ved. Iodice*, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1906)	275260	1.855 —	Mascherpa *Teresa* di Giovanni moglie di Cesare e Giulio Cesare Del Bono, dom. a Novara, vincolata per dote.	Mascherpa *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	176742	1.265 —	Ferraiolo Maria della Mercede o Mercedes fu Alfredo, moglie di Grandillo Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a *Pangrazio* Angelica fu *Domenico Eduardo* ved. di Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Pangrazy* Angelica fu *Eduardo* ved. di Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	260411	80,50	Dato Giovanni fu Francesco, dom. a Cianciana (Agrigento), con usufrutto a Castellano *Filippa* fu Giuseppe, vedova Dato Francesco, dom. a Cianciana.	Come contro, con usufrutto a Castellano *Maria Filippa* fu Giuseppe ved. Dato Francesco, dom. a Cianciana.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1828) Roma, addì 12 aprile 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 aprile 1948 - N. 74

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,35
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	92,45
Redimibile 3,50 % 1934	72,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,80
Id. 5 % 1936	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	86 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % convertiti 1951	98,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 aprile 1948 - N. 75

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,45
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934	73,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,50
Id. 5 % 1936	89,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % convertiti 1951	98,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1947, registro n. 11, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Mantova, di un mutuo di L. 6.904.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto per le case popolari di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 13 aprile 1948, l'on. Guido Russo Perez e l'avv. Santi Guido Cacopardo vengono nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto case popolari di Palermo, per un periodo di mesi sei.

(1868)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica teanese, con sede in Teano (Caserta)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica teanese, con sede in Teano (Caserta), e ne dispone la messa in liquidazione con la speciale procedura regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento 20 luglio 1936 del Capo del soppresso Ispettorato del credito, col quale i signori Gaetano Leonardo, Francesco D'Orta, Mario Zarone e dott. Pietro Cangiano vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la predetta azienda;

Considerato che due dei su menzionati elementi sono deceduti, un terzo versa in gravi condizioni di salute, che il quarto è da tempo dimissionario e che pertanto si rende necessario far luogo alla ricostituzione del ricordato organo di controllo;

Dispone:

I signori Raffaele Lamparelli fu Alfredo, Carlo Pesce fu Francesco ed Alfredo De Risi Carpinone fu Gaspare sono nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Cassa cattolica teanese, avente sede in Teano (Caserta), in sostituzione di quelli indicati nelle premesse, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal ripetuto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1901)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 324, con il quale è stato bandito un concorso per quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A), del ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1948, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state fissate al 12, 13, 14 e 15 aprile le date degli esami scritti del predetto concorso;

Viste le sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;

Decreta:

Gli esami scritti del concorso per quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo A), del ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci, già fissati per il 12, 13, 14 e 15 aprile, sono rinviati ai giorni 8, 9, 10 e 11 maggio 1948, alle ore otto, nella sede del Ministero dell'industria e commercio, via Molise.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1948

p. *Il Ministro:* CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 349. — BRUNO

(1931)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Montelasi, Monteparano, Palagianello, Roccaforzata e Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto nei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Monteiasi, Monteparano, Palagianello, Roccaforzata, Taranto, vacanti al 21 giugno 1947, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 novembre 1947;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

1) Presicci Felice . . . punti 52,01 su 100
2) Contini Giuseppe » 51,25 »
3) Longo Enzo » 50,33 »
4) Storella Antonio » 49,68 »
5) Semeraro Giovanni » 47,83 »
6) Giannotta Giovanni » 47,65 »
7) Ceddia Giuseppe » 47,36 »
8) Turi Ennio » 47,32 »
9) Saponaro Pietro . . . . » 46,81 »

10) Marciano Guglielmo	punti	44,74	su 100
11) Di Meglio Giuseppe	»	43,26	»
12) Nardelli Celestino	»	42,82	»
13) Sorace Giuseppe	»	42,32	»
14) Baratto Giuseppe	»	42,24	»
15) Polverino Antonio	»	41,73	»
16) Natale Domenico	»	41,63	»
17) Torrente Andrea	»	41,38	»
18) Giliberto Andrea	»	41,31	»
19) De Laurentis Basilio	»	41,25	»
20) De Leonardis Vincenzo	»	41,06	»
21) De Robertis Francesco	»	41 —	»
22) Lo Martire Ferdinando	»	40,20	»
23) Valente Ferdinando	»	40 —	»
24) Ostillio Umberto	»	39,76	»
25) Petrone Mario	»	39,11	»
26) Centonze Agostino	»	38,40	»
27) De Sinno Cataldo	»	37,74	»
28) Padovani Ettore	»	36,45	»
29) Bosco Giuseppe	»	36,12	»
30) Scalinci Amilcare	»	35,70	»
31) Ciuffi Giuseppe	»	33,58	»
32) De Marco Giuseppe	»	32,67	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Taranto, addì 22 marzo 1948

Il prefetto: DE PASCALE

(1754)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Monteiasi, Monteparano, Palagianello, Roccaforzata e Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria del concorso per posti di medico condotto indetto da questa Prefettura con decreto 21 giugno 1947 per le sedi alla stessa data vacanti nei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Monteiasi, Monteparano, Palagianello, Roccaforzata, Taranto;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicato:

1) Presicci Felice, per la condotta di Taranto (III condotta);
2) Contini Giuseppe, per la condotta di Taranto (IV condotta);
3) Longo Enzo, per la condotta di Monteiasi;
4) Storella Antonio, per la condotta di Manduria;
5) Semeraro Giovanni, per la condotta di Crispiano;
6) Giannotta Giovanni, per la condotta di Palagianello;
7) Ceddia Giuseppe, per la condotta di Leporano;
8) Turi Ennio, per la condotta di Ginosa;
9) Saponaro Pietro, per la condotta di Manduria;
10) Marciano Guglielmo, per la condotta di Grottaglie;
11) Di Meglio Giuseppe, per la condotta di Castellaneta;
12) Nardelli Celestino, per la condotta di Roccaforzata;
13) Sorace Giuseppe, per la condotta di Lizzano;
14) Torrente Andrea, per la condotta di Monteparano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Taranto, addì 22 marzo 1948

Il prefetto: DE PASCALE

(1755)

PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio di igiene, nel comune di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario capo dell'Ufficio d'igiene, del comune di Ancona, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24;

Vista la graduatoria dei concorrenti compilata dalla stessa Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni compiute;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui in narrativa

1) Maccolini dott. prof. Roberto, con punti 180,25/200 (centottanta, 25 su duecento).

2) Vivoli dott. Ferruccio, con punti 170,80/200 (centosettanta, 80 su duecento).

3) D'Alò dott. Giuseppe, con punti 152,50/200 (centocinquantadue, 50 su duecento).

4) Fusaroli dott. Alfredo, con punti 131,10/200 (centotrentuno, 10 su duecento)

Ancona, addì 31 marzo 1948

Il prefetto: MARIO CARTA

(1753)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.